Finanziato dall'Unione europea

PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI

Regione Lombardia

PSP - PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Intervento SRD02 – Azione D - Investimenti produttivi agricoli per il benessere animale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Anno 2026

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

CONVERGENZA SUI GIOVANI

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA, PER UNA SFIDA SOSTENIBILE E INNOVATIVA

GAL VALLE BREMBANA 2020

approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020 del 21/09/2026

Finanziato dall'Unione europea

PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI

Regione Lombardia

Sommario

1. FINALITÀ E OBIETTIVI 6

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE 6

3. SOGGETTI BENEFICIARI 7

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 7

5. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO 8

6. COSA VIENE FINANZIATO 9

6.1 Interventi ammissibili 9

6.2 Spese per progettazione e direzione lavori 10

6.3 Spese di informazione e pubblicità 11

6.4 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie 11

6.5 Data di inizio degli interventi 11

7. COSA NON VIENE FINANZIATO 14

7.1 Interventi e spese non ammissibili 14

8. DOTAZIONE FINANZIARIA 17

9. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE 17

9.1 Tipologia di aiuto 17

9.2 Ammontare del contributo 17

9.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa 18

10. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 18

11. CRITERI DI VALUTAZIONE 19

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 23

13.1 Quando presentare la domanda 23

13.2 A chi presentare la domanda 23

13.3 Come presentare la domanda 23

13.4 Specifiche per la compilazione della domanda 25
13.5 Documentazione da allegare alla domanda 25
13.6 Sostituzione della domanda 30
13.7 Ricevibilità della domanda 31
14. ISTRUTTORIA 31
14.1 Istruttoria tecnico-amministrativa 31
14.2 Chiusura delle istruttorie 33
15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 33
15.1 Periodo di validità delle graduatorie 34
16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI 34
17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 36
17.1 Conclusione dei lavori 36
18. PROROGHE 37
18.1 Presentazione della domanda di proroga 37
19. VARIANTI 37
19.1 Definizione di variante 37
19.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante 38
19.3 Presentazione della domanda di variante 39
19.4 Istruttoria della domanda di variante 39
20. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 41
20.1 Erogazione dell'anticipo 42
20.2 Erogazione del saldo 42
21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI 45
22. CONTROLLI IN LOCO 46
23. FIDEIUSSIONI 46
24. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 47

25. CONTROLLI "EX POST" 47
26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO 47
26.1 Procedimento di decadenza 48
27. IMPEGNI 49
28. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 52
28.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto 52
28.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento 53
29. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA 53
29.1 Richiesta di rettifica della domanda di aiuto 54
29.2 Richiesta di rettifica della domanda di pagamento 54
30. CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO 54
30.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario 54
30.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario 55
30.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo 55
31. RINUNCIA 56
32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI 56
32.1 Indicatori 56
32.2 Customer Satisfaction 57
33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 57
33.1 Rimedi amministrativi 57
33.2 Rimedi giurisdizionali 57
34. SANZIONI 58
35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 58
36. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 58
37. ALLEGATI 59

Finanziato dall'Unione europea

PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI

Regione Lombardia

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento "**SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale**" è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno a investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC[1] in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

Gli investimenti aziendali oggetto del presente bando (Azione D- Investimenti per il benessere animale) sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

In relazione alla localizzazione degli investimenti, l'intervento è attuato nelle aree di competenza del GAL Valle Brembana 2020, ovvero nei territori dei:

Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Brembana

Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Serina, Sedrina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno

Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Imagna

[1] Art. 6 del Reg. (UE) 2021/2115

Berbenno, Bedulita, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Roncola, Rota d'Imagna, Strozza, Sant'Omobono Terme

Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana

Aviatico, Fiorano al Serio, Selvino

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

a) Imprenditore agricolo individuale (IAP);

b) Società agricola[2] di persone, di capitali o cooperativa.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono continuativamente:

1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP[3], anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;

2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i.

Il rispetto della sopracitata Direttiva non si applica nel caso di giovani agricoltori, ammessi all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori"[4] del PSP 2023-2027, o all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro la data di presentazione della domanda di saldo.

Il possesso della condizione viene verificato mediante consultazione della comunicazione nitrati valida al momento della presentazione della domanda di contributo, ovvero sulla base delle verifiche ispettive condotte e degli eventuali accertamenti sanzionatori verificati. Gli interventi richiesti che hanno influenza sul volume degli effluenti di allevamento prodotti dalla ditta richiedente non sono ammissibili a finanziamento in assenza di comunicazione nitrati al momento della presentazione della domanda, se dovuta.

[2] Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

[3] Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4416 del 17 marzo 2021, pubblica sul BURL s.o. 11 del 19 marzo 2021

[4] Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Intervento SRE01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Intervento SRE01 della Regione Lombardia.

5. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Ai fini dell'accesso al finanziamento il territorio del GAL Valle Brembana 2020 è distinto in:

a) **aree svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia[5];

b) **altre aree** o **aree non svantaggiate**, che comprendono il restante territorio regionale.

Le domande presentate sono attribuite alle aree svantaggiate di montagna se le tipologie del richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle aree svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) ubicata in Lombardia dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni del GAL dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU ubicata in Lombardia condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni del GAL dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i rispettivi due criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre aree** o **aree non svantaggiate**.

Di seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alle "**aree svantaggiate di montagna**" sono individuate come **Aziende di montagna**, mentre le imprese e le società che

[5] pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente link: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc1420/psr-2014-2022/avvisi-informativi-1/psn-pac-20232027

presentano domande attribuite ad "**altre aree** o **aree non svantaggiate**" sono individuate come **Aziende non di montagna**.

Tutti i Comuni del GAL Valle Brembana 2020 rientrano nelle aree svantaggiate di montagna.

6. COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le:

a) spese relative agli interventi ammissibili (paragrafo 6.1);

b) spese generali per la progettazione e la direzione dei lavori, l'informazione, la pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie previste (paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4).

L'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

6.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento, solamente se connessi ad attività di allevamento, come definita in relazione ai prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea:

1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo[6] di fabbricati rurali[7] che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale aziendale, anche in termini di densità di allevamento (numero di capi/superficie utile di allevamento).

Il numero dei capi presenti nella struttura oggetto di finanziamento al momento della presentazione della domanda di aiuto e indicato nel Piano aziendale non deve essere superato sino al termine della durata degli impegni.[8]Ai fini delle presenti disposizioni attuative la realizzazione di aree di stabulazione esterne (coperte/scoperte) non deve determinare un aumento del numero dei capi. Tali opere non incidono sull'incremento di superficie sopra indicato (Allegato 3).

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali e solo con un indice di degrado (ID) inferiore o uguale a 44.[9]

Sono compresi i locali a servizio delle attività produttive pertinenti all'intervento proposto, solo se ricompresi in un intervento di ristrutturazione più ampio, con un costo massimo dell'investimento

[6] Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

[7] Si intendono i fabbricati che hanno una classificazione catastale D10 oppure C2, C6 con annotazione a margine di ruralità (da indicare nel piano aziendale).

[8] Per le aziende in AIA è necessario fare riferimento alla potenzialità indicata nell'allegato tecnico autorizzato dall'Autorità competente.

[9] La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati. In caso di intervento che prevede anche la rimozione e sostituzione dell'amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione riportante l'indice di degrado (ID) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008.

ammesso pari a 25.000,00 euro, documentato da apposito computo metrico e/o evidenziato da preventivi.

Si precisa che ai fini dell'ammissibilità verrà preso in considerazione il progetto complessivo proposto che dovrà essere completato dal richiedente e rendicontato a saldo;

2. acquisto di impianti e dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per l'attività di allevamento che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale (Allegato 3);

3. acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui ai punti precedenti;

4. acquisto e posa in opera di recinzioni fisse "a prova di bestiame" (Allegato 4);

5. realizzazione della zona filtro, dotata di dogana danese a due o tre zone per una netta separazione tra zona sporca e zona pulita (Allegato 4);

6. acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi e messa in opera di sottostante piazzola di disinfezione (Allegato 4);

7. realizzazione di piazzola di carico/scarico di materiali e/o animali, dotata di un fondo cementato, lavabile e disinfettabile, con griglia in metallo per far confluire le acque di lavaggio nelle vasche di stoccaggio dei reflui e di dimensioni idonee allo scopo;

8. realizzazione di sistemi di stoccaggio sicuro delle carcasse adeguatamente dimensionati (Allegato 4).

6.2 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese per progettazione e direzione lavori comprendono:

a) progettazione e consulenza tecnico-finanziaria degli interventi proposti;

b) direzione dei lavori e gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza.

Non sono comprese le spese per progettazione e direzione lavori per il solo acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature.

Le spese per progettazione e direzione lavori:

1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;

2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative;

3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa dopo l'applicazione del massimale (di seguito "**spesa ammessa d.a.m.**"), relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, secondo i seguenti criteri:

Opere:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00

Impianti:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00

La percentuale massima delle spese per progettazione e direzione lavori è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa d.a.m. per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti), ma non a scaglioni di spesa.

4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento dopo l'applicazione del massimale, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;
- di acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
- per la costituzione di polizze fideiussorie.

6.3 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino ad un **importo massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportante nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link:
https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3

6.4 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un **importo massimo pari allo 0,7%** dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

6.5 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere:

- cantierabili alla data di presentazione/protocollazione della domanda di aiuto;

- iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare dotazioni anche prima dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso, Regione Lombardia e GAL Valle Brembana 2020 sono sollevati da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

1) per la realizzazione di opere edilizie soggette a **rilascio di permesso di costruire (PdC)**, la **data di inizio lavori** comunicata, in alternativa:

- dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 11,[10] tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo https://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/.
  Come stabilito con decreto n. 9056 del 14/09/2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Comune territorialmente competente;
- dal direttore dei lavori al Comune.

2) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di **Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire** (SCIA alternativa al permesso di costruire articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): **30 giorni dalla presentazione della SCIA** stessa.

3) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di **Segnalazione Certificata Inizio Attività** (**SCIA**, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la **data di presentazione della SCIA** stessa all'Amministrazione competente.

Ai fini del presente bando, **si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare",** punto b), approvato con d.d.s. 12 maggio 2021, n. 6326.

4) per la realizzazione degli **interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni**, la **data della prima fatturazione** o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

---

[10] L'obbligo sussiste nei seguenti casi:
- nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
- nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all'inizio dei lavori;
- nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro sia pari o superiore a 200 uomini-giorno.

Per la SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente **prima della presentazione della domanda di contributo**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.
Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è **la data di inizio lavori** relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce.

Per non incorrere nella non finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al presente paragrafo e al paragrafo 13.5, relativo alla documentazione da allegare alla domanda iniziale. Pertanto, si riportano nella tabella sottostante a titolo esemplificativo e non esaustivo le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di aiuto	Documento allegato alla domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente territoriale competente / GE.CA, successiva alla presentazione della domanda di aiuto	Antecedente alla comunicazione all'ente territoriale competente / GE.CA	Permesso di Costruire
SCIA alternativa al permesso di costruire	30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA	Data di presentazione della SCIA all'ente territoriale competente, che deve avvenire entro 30 gg dalla presentazione della domanda iniziale	Antecedente alla presentazione della SCIA	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare in Sis.Co.)

7. COSA NON VIENE FINANZIATO

7.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di aiuto. Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 6.1.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili o che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

A) nuova costruzione di fabbricati e manufatti rurali destinati all'allevamento;

B) ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di:

- fabbricati e manufatti rurali destinati all'allevamento **che non prevedano e consentano un miglioramento delle condizioni del benessere animale**, anche in termini di densità di allevamento (numero di capi/superficie utile di allevamento);
- fabbricati e manufatti rurali destinati all'allevamento che al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni attuative risultino non utilizzati;
- abitazione, mensa aziendale, attività agrituristiche, sale di degustazione di alimenti e/o di bevande, sale riunioni/conferenza, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione;

C) tutti gli interventi obbligatori previsti dalle norme sul benessere animale;

D) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
Verticale su più piani. I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio, un edifico su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, sala riunione, ecc.)	Scavi per fondazioni, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli

Orizzontale su unico piano. Edificio su unico piano composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola	Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte dei locali destinata all'attività agricola

E) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue s.m.i.;

F) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle presenti disposizioni attuative, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agrituristico, mense aziendali o sale riunioni/conferenza, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande;

G) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto. La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;

H) interventi di demolizione totale di edifici rurali e/o di manufatti aziendali;

I) oneri per la sicurezza del cantiere;

J) oneri per l'accesso alla discarica;

K) spese di trasporto delle terre e rocce da scavo; viene ammesso un importo non superiore al 5% del valore dell'intervento che l'ha determinato;

L) spese ad ore per operai;

M) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, le strade poderali e le aree di pertinenza degli edifici, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 6.1, punto 7;

N) realizzazione di coperture di stoccaggio di effluenti di allevamento con materiali disaggregati quali sfere plastiche, argilla espansa, paglia, cortecce, ecc.;

O) realizzazione di impianti non strettamente connessi all'attività agricola quali impianti di sorveglianza, d'allarme, recinzioni di confine del perimetro aziendale e cancelli di accesso all'azienda agricola ad eccezione di quanto indicato al par. 6.1, lettera 4;

P) acquisto di animali, terreni e/o di edifici rurali e manufatti;

Q) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02/03/2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30/03/2020 e s.m.i., tranne quanto indicato al paragrafo 4 per i giovani agricoltori beneficiari dell'Intervento SRE01 o dell'Operazione 6.1.01;

R) impianti di trattamento effluenti di allevamento con tecnologia assimilabile a "nitro-denitro";

S) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli:

a. interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 2117/2021. Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;
b. investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammessa uguale o inferiore a € 300.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSP e OCM);
c. investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli del Regolamento (UE) n. 2117/2021 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammessa uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSP e OCM);
d. investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 2117/2021;

T) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;

U) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 6.1 delle presenti disposizioni attuative;

V) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;

W) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;

X) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
Y) IVA e altre imposte e tasse.

8. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari **a € 426.354,70** di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

9. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

9.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo in conto capitale**.

9.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di azienda o di società richiedente	Aree svantaggiate di montagna[11]
Condotta da agricoltore che non è stato ammesso al sostegno di cui all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori"[4] del PSP 2023-2027, o all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando	**70%**
Condotta da **giovane** agricoltore che è stato ammesso al sostegno di cui all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori"[4] del PSP 2023-2027 oppure dell'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando	**80%**

[11] L'elenco dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia

Il requisito di **giovane agricoltore** deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente al presente Intervento, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso al sostegno all'Intervento SRE01/Operazione 6.1.01 indicato in tabella.

9.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La soglia in termini di **spesa minima ammissibile**, per domanda di contributo, è pari a **€ 25.000.**
La soglia in termini di **contributo massimo concedibile**, per beneficiario sull'operazione SRD02, è pari a **€. 50.000:**
La spesa massima ammissibile è:

- **per agricoltore (70%): € 71.428**
- **per giovane agricoltore (80%): € 62.500**

10. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico e Piano Transizione 5.0. Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al GAL Valle Brembana 2020, entro 30 giorni continuativi dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento comunicata al beneficiario.
Con riferimento alla cumulabilità col credito d'imposta (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi da 1051 a 1058), fatte salve eventuali pronunce o note più aggiornate, si applica la metodica di calcolo indicata dalla nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003, prendendo come riferimento l'intensità di sostegno prevista dal regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 73.
In merito alla cumulabilità con le garanzie pubbliche, previste ad esempio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e dal Mediocredito Centrale (MCC), il contributo di cui al presente intervento è cumulabile purché non risulti superata l'intensità di sostegno prevista dal regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 73.
Qualora il richiedente presenti domanda di contributo per gli stessi interventi a valere sulle garanzie pubbliche, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento deve comunicare tramite PEC al GAL Valle Brembana 2020, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 16, il valore dell'elemento di aiuto corrispondente (costo della garanzia), per consentire la verifica del non superamento dell'intensità prevista dal regolamento citato.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in graduatoria decrescente redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate nel presente paragrafo. Per tutte le tipologie di aziende, l'attribuzione del punteggio avviene in base ai principi di selezione riepilogati in Tabella 1, valutando i criteri dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

A parità di punteggio viene data priorità ad interventi che hanno ottenuto il maggior punteggio nel macrocriterio "caratteristiche del soggetto richiedente"

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane, nel caso di società semplici si fa riferimento all'età del socio più giovane.

I punteggi relativi alle "Caratteristiche dell'investimento" di cui alla Tabella 2, al "Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento" di cui alla Tabella 3 e alla "Dimensione economica dell'intervento" di cui alla Tabella 4 possono essere assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento in domanda e ammessi a finanziamento in fase istruttoria.

Nell'ambito del principio di selezione "Dimensione economica dell'intervento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard 2023-2027 aziendale (di seguito "Produzione Standard"), calcolata automaticamente dal portale Sis.Co. sulla base dei dati aziendali presenti a fascicolo alla data di avvio della fase istruttoria mediante l'apertura in Sis.Co. dell'apposito modulo istruttorio da parte del funzionario incaricato. Per le società cooperative miste, ovvero che svolgono direttamente l'attività di produzione agricola (conduzione di terreni e/o di animali) e l'attività di trasformazione, la Produzione Standard da considerare è:

a) per gli interventi su strutture/impianti gestiti da tutti i soci, la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate;

b) per gli interventi su strutture/impianti gestiti direttamente dalla cooperativa, la Produzione Standard indicata nel fascicolo aziendale della cooperativa.

Per le società cooperative di trasformazione la Produzione Standard da considerare è la somma delle Produzioni Standard delle aziende agricole associate.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a **30 punti**, ottenuti dalla sommatoria dei punteggi assegnati nell'ambito della Tabella 1 e dei criteri di selezione.

Tabella 1

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
1. Caratteristiche territoriali	5
2. Caratteristiche del soggetto richiedente	20
3. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali	10
4. Principi di selezione relativi al collegamento con altri interventi della SSL o PSP	5
5. Caratteristiche aziendali (produzione standard)	20
6. Dimensione economica dell'investimento (rapporto investimento/PS)	10
7. Principi di selezione connessi ai comparti produttivi	25
8. Interventi che comportano un vantaggio climatico e/o ambientale	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

Tabella 2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1. Caratteristiche territoriali		5
1	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, monumento naturale) o aree natura 2000	5
2	Azienda localizzata in altre aree	3

Tabella 3

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2. Caratteristiche del soggetto richiedente		20
1 non cumulabile con 2,3 e 4	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Intervento SRE01[12] del PSP 2023-2027 o ha beneficiato dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2022 ammessi a finanziamento con il III e IV periodo del 4° bando	20

[12] Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Intervento SRE01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Intervento SRE01 della Regione Lombardia.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2 non cumulabile con 1,3 e 4	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile[13]	**15**
3 non cumulabile con 1,2 e 4	Azienda non finanziata dal GAL nella programmazione 2014 - 2022	**10**
4 non cumulabile con 1,2 e 3	Cooperativa	**5**

Tabella 4

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali		**10**
1	Azienda aderente al sistema Denominazione d'Origine Protetta (DOP)	**5**
2	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici con almeno il 30% della SAU biologica e/o in conversione oppure con la specie zootecnica interessata all'intervento prevalente biologica e/o in conversione	**5**
3	Azienda biologica aderente all'indicazione "Prodotto di Montagna" di Regione Lombardia	**10**

Tabella 5

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTI
4. Principi di selezione relativi al collegamento con altri interventi della SSL o PSP	**5**

[13] La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari di sesso femminile.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Intervento connesso ad altri interventi finanziati nell'ambito della SSL 2023 - 2027 (SRG07, SRD04, SRD01 regionale…) o PSL 2014 - 2022[14]	5

Tabella 6

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
5. Caratteristiche aziendali (produzione standard)		**20**
1	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 12.000,00 €	20
2	Aziende con Produzione standard superiore a 12.000,00 €	18

Tabella 7

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
6. Dimensione economica dell'investimento (rapporto investimento/PS)		**10**
1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3	10
2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale compreso tra 3 e 5	5
3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore o uguale a 5	1

Tabella 8

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
7. Principi di selezione connessi ai comparti produttivi		**25**
1	Bovini da latte	25
2	Ovicaprini da latte	25
3a	Avicoli	10
3b	Galline ovaiole, priorità per le operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie	15

[14] Per interventi riferiti alla programmazione 2014 – 2022 allegare il verbale di istruttoria alla rendicontazione. Per interventi riferiti alla programmazione 2023 – 2027 inserire atto di finanziamento.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	Altri	**5**

Tabella 9

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
8. Interventi che comportano un vantaggio climatico e/o ambientale (vedi allegato)		**5**
1	Interventi che comportano un vantaggio climatico e/o ambientale	**5**
2	Interventi che non comportano un vantaggio climatico e/o ambientale	**0**

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento del GAL individuato nella figura del Direttore.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una domanda di aiuto.

13.1 Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata a partire dal giorno **12/10/2026** ed entro e non oltre le **ore 16:00:00** del giorno **29/01/2027.**

13.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca - AFCP della provincia di Bergamo e il GAL Valle Brembana 2020 nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

13.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 13.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata

(PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti che attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avente rapporti di lavoro o di interesse con i GAL.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".*
Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico Sis.Co.
La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), **entro le ore 16.00.00 dei termini stabiliti al paragrafo 13.1**. **In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**
La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta a eventuali malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.
È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL VALLE BREMBANA 2020 ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

13.4 Specifiche per la compilazione della domanda

Gli interventi richiesti a finanziamento vanno inseriti nel sistema informatico Sis.Co. nelle voci di spesa pertinenti per ciascuna tipologia, vale a dire opere, impianti e dotazioni. Le spese generali vanno attribuite alle specifiche voci attinenti.
Per gli interventi richiesti a finanziamento attraverso la presentazione di 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita Iva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co.

13.5 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente alla domanda di aiuto deve allegare **in formato non modificabile, firmato elettronicamente con estensione.p7m o .pdf**, la seguente documentazione:

a) **Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola (Piano aziendale),** compilato secondo il modello di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative. Tale documento, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 11. Gli interventi proposti con il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti;
b) **Progetto delle opere edili** regolarmente presentato, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
c) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili,** redatto e firmato a cura del tecnico progettista, di cui alla precedente lettera b). Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti almeno del 10%. In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari delle Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In ultimo è possibile fare riferimento

ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Bergamo, anch'essi abbattuti del 10%. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla successiva lettera f), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207**;**

d) **Copia del Permesso di Costruire o della SCIA alternativa al Permesso di costruire previsti dal progetto** ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che la domanda di contributo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al Permesso di Costruire all'Ente territorialmente competente. Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve compilare la dichiarazione presente nella domanda di aiuto in Sis.Co. che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA all'Ente territoriale competente. Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale competente. Per parità di condizione con gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, per la **SCIA condizionata** tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della **SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire**, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente **prima della presentazione della domanda di aiuto**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso. **Per non incorrere nella mancata finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al precedente paragrafo 6.5 e al presente paragrafo.**

Pertanto, si riportano nella tabella sottostante a titolo esemplificativo e non esaustivo le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di aiuto	Documento allegato alla domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente territoriale competente/GE.CA, successiva alla presentazione della domanda di aiuto	Antecedente alla comunicazione di inizio lavori all'ente territoriale competente/GE.CA	Permesso di Costruire
SCIA alternativa al permesso di costruire	30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA	Data di presentazione della SCIA all'ente territoriale competente, che deve avvenire entro 30 gg dalla presentazione della domanda iniziale	Antecedente alla presentazione della SCIA	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare in Sis.Co.)

Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'ente territorialmente competente.

Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo "... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia."

In merito alla firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1 che: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese". Pertanto, i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali i richiedenti

dell'Intervento SRD02, dovrebbero essere emessi o perlomeno trasmessi al destinatario in formato elettronico e come tali possono essere allegati alla domanda di contributo in Sis.Co. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Sis.Co., che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

e) **Report di stampa** ottenuto dall'applicativo "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" **e un preventivo di spesa,** necessari per l'acquisto delle macchine/attrezzature presenti nell'applicativo.

Il prezzario attesta, per ogni macchina e attrezzatura, il costo massimo ammissibile per la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (es. massa a vuoto, numero di file, larghezza di lavoro, capacità del serbatoio o del cassone, numero di ugelli, diametro del ventilatore, sbraccio massimo, portata) ed è disponibile al presente link: https://sdpm.informatoreagrario.it/lombardia/calcs

Il preventivo di spesa, redatto secondo le indicazioni di cui alla successiva lettera f), deve essere riferito alla stessa tipologia di macchina e riportare obbligatoriamente il parametro di riferimento sopracitato presente nel report di stampa ottenuto dall'applicativo "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" Resta inteso che il valore inferiore riportato nei due documenti stabilisce l'importo ammesso a finanziamento.

f) **Preventivi di spesa** necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto. I preventivi di spesa devono essere presentati per:

1) acquisto di impianti, dotazioni fisse e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari di cui alla precedente lettera c);
2) acquisto di macchine e attrezzature non previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali";

Devono essere prodotti tre preventivi di spesa, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

1) essere indirizzati al richiedente;
2) essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati elettronicamente dai fornitori stessi, riportare data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
3) essere in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
4) riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti (ad esempio con l'indicazione del numero di tazze per l'abbeveraggio, rastrelliere, cuccette ecc.);
5) essere proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
6) essere comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
7) essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;

g) **Relazione descrittiva e planimetrie,** a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, **dello stato di fatto di tutte le strutture di allevamento presenti nel sito produttivo oggetto di intervento** al momento della presentazione della domanda di aiuto, con l'indicazione della potenzialità e del numero medio di capi presenti. Per le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) può essere fornito l'ultimo allegato tecnico e relative planimetrie approvati dalla Autorità competente;

h) **Relazione descrittiva degli interventi richiesti a finanziamento che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale** a firma del medico veterinario aziendale;

i) **Report di stampa della Checklist benessere** emessa dall'applicativo **ClassyFarm** (https://www.classyfarm.it/) che rappresenti la situazione dell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto;

j) **Documentazione riportante l'indice di degrado (ID) dell'amianto** in caso di intervento di ristrutturazione che ne comprende la rimozione e sostituzione;

k) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**[15] **di autorizzazione del proprietario** a effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure l'esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 6** delle presenti disposizioni attuative;

[15] Ai sensi dell'art.47 del d.p.r. n. 445/2000

l) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare in Sis.Co.** relativa all'identificazione dei richiedenti compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. UE n. 2022/128;

m) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare in Sis.Co. di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con **altre "Fonti di aiuto"** diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, **e di volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta**, **e/o altre garanzie pubbliche** (ad esempio quelle previste da ISMEA e MCC);

n) **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000.** Tale valutazione è necessaria solo nei casi in cui l'intervento che si intende realizzare possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000, sia che l'intervento ricada all'interno delle aree Natura 2000, sia che, pur sviluppandosi all'esterno, possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Tale giudizio è subordinato alla verifica dell'Ente Gestore, sulla base dei contenuti del Piano di Gestione del sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

1) provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
2) altro documento, rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione, oppure dichiarazione in merito alla incidenza non significativa dell'intervento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'allegato C della deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 7/14106, validata dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000).

Per la Firma elettronica sul provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito o altro documento alternativo rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, si deve fare riferimento a quanto specificato per i titoli abilitativi alla precedente lettera d).

La documentazione di cui al paragrafo 13.5, da a) a g) deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena l'inammissibilità della domanda, mentre la documentazione indicata alle lettere h), i), l), m) potrà essere richiesta ad integrazione da parte dell'AFCP nel corso dell'istruttoria tecnico amministrativa.

13.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle

condizioni indicate nei paragrafi da 13.2 a 13.5. Si sottolinea che **gli interventi devono essere iniziati e le spese essere sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda**.
Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

13.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 13.1 **sono considerate non ricevibili** e, quindi, non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'istruttoria viene, quindi, chiusa come negativa in SisCo.
L'AFCP comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL, titolare del bando, la non ricevibilità della domanda

14. ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il GAL Valle Brembana 2020, come stabilito nell'accordo di cooperazione stipulato tra DGASAF e AFCP (RACCOLTA RCC 13799 DEL 13/05/2025) si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Bergamo.
Come previsto dall'accordo, il GAL Valle Brembana 2020 per l'istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'istruttoria dell'AFCP e/o suo referente tecnico. finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte.

14.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'AFCP, effettua le verifiche di ricevibilità delle domande e trasmette al GAL Valle Brembana 2020 l'elenco delle domande ricevute.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra e l'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 13.5 determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda.

L'AFCP comunica tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti richiedenti, che, entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dell'esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto, a cura del GAL Valle Brembana 2020.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere, unitamente alla documentazione a essa allegata;
2. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione a essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità degli investimenti proposti nel loro complesso;
3. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 11;
4. la determinazione della spesa ammissibile e del contributo che può essere concesso;
5. un sopralluogo, se necessario, a conclusione del quale verrà allegato in Sis.Co. il relativo verbale. Nel caso in cui l'Amministrazione competente non ritenga necessario effettuare la visita in situ, ne dovrà riportare la motivazione nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'AFCP chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione di integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a **dieci giorni** dal ricevimento della richiesta.
L'AFCP che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa, entro il termine indicato, determina l'esito istruttorio negativo della domanda e l'AFCP ne dà comunicazione al richiedente e al GAL Valle Brembana 2020, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'AFCP trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990,

presentando, tramite PEC, un'**istanza di riesame**, con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, l'AFCP effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente dell'AFCP. Conclusa la fase di riesame, l'AFCP, comunica gli esiti delle istruttorie al GAL Valle Brembana 2020.

14.2 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive degli esiti della capacità finanziaria del soggetto richiedente e delle attività di riesame, devono essere completate entro 120 giorni dal termine di chiusura del periodo di presentazione delle domande.

15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Entro 20 giorni dalla scadenza prevista per la conclusione delle istruttorie, l'Organo decisionale del GAL approva con proprio provvedimento gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

1. domande non ricevibili;
2. domande con esito istruttorio negativo;
3. domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile dopo l'applicazione dei massimali, del contributo che può essere concesso e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 11;
4. domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della partiva IVA, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso, del punteggio assegnato e del CUP (Codice Unico di Progetto) e del COR, che identifica univocamente la registrazione del finanziamento nel registro nazionale aiuti;
5. domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente all'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 33.

15.1 Periodo di validità delle graduatorie

Le graduatorie saranno valide fino al 31.08.2027.

16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del procedimento del GAL Valle Brembana 2020, è:

- pubblicato sul sito internet del GAL Valle Brembana 2020
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
  Responsabile del procedimento:
  Dott. agr. Patrizio Musitelli
  info@galvallebrembana2020.it
  galvallebrembana2020srl@pec.it
  Tel: 0345/92354

- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
  Numero Verde 800 131 151;
  sisco.supporto@regione.lombardia.it
- Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):

  Dirigente Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA:

  Paolo Tafuro, Tel. 02 6765 4041

  Referenti:

  Michela Giacomelli, Tel. 02 6765 3224, e-mail michela_giacomelli@regione.lombardia.it

  Serena Tentori, Tel. 02 6765 3662, e-mail serena_tentori@regione.lombardia.it

16.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	**SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale**
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato al miglioramento del benessere animale negli allevamenti.
CHI PUÒ PARTECIPARE	- Imprenditore agricolo individuale - Società agricola di persone, di capitali o cooperativa
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è di € 426.354,70
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Un contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, in relazione al tipo e all'ubicazione dell'impresa o della società agricola condotta dal beneficiario

Tipo di azienda o di società richiedente	Aree svantaggiate di montagna16
Condotta da agricoltore che non è stato ammesso al sostegno di cui all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori"4 del PSP 2023-2027, o all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando	70%
Condotta da giovane agricoltore che è stato ammesso al sostegno di cui all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori"4 del PSP 2023-2027 oppure dell'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando	80%

REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno

[16] L'elenco dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia

PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nel bando al paragrafo 11 L'istruttoria è di competenza della Struttura AFCP di Bergamo
DATA APERTURA	**12/10/2026**
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore **16:00:00** del giorno **29/01/2027**
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 13.5 del bando.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: Responsabile del procedimento: Dott. agr. Patrizio Musitelli info@galvallebrembana2020.it galvallebrembana2020srl@pec.it Tel: 0345/92354 Per informazioni e segnalazioni relative procedura informatica per la presentazione della domanda: Numero Verde 800 131 151 sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **12 mesi** successivi alla data di approvazione degli esiti istruttori, di cui al precedente paragrafo 15.

17.1 Conclusione dei lavori

Gli interventi ammessi a finanziamento s'intendono conclusi solo se funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'**Allegato 3**. Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

a) per la realizzazione di opere edili: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
b) per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo.

18. PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi i beneficiari possono usufruire di **una sola proroga** di **tre mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.
La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

18.1 Presentazione della domanda di proroga

Il beneficiario, entro **30 giorni** prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, tramite Sis.Co. all'AFCP e al GAL Valle Brembana 2020, un'apposita domanda di proroga corredata da:

1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
2) documentazione attestante la necessità di proroga.

L'AFCP concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario, al GAL Valle Brembana 2020 e all'Organismo Pagatore Regionale (OPR).
Il termine ultimo per la chiusura lavori non potrà essere successivo al 30/09/2028.

19. VARIANTI

19.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Pertanto, i cambiamenti del progetto originario **che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili**.
Rientrano tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.
e le modifiche tecniche degli interventi che comportano un nuovo titolo abilitativo per gli interventi edilizi.
Tuttavia, per le presenti disposizioni attuative non sono considerate varianti quelle che, anche a fronte di un nuovo titolo abilitativo:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio

a condizione che le sopra citate fattispecie siano comunque conformi alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo presentato con la domanda iniziale.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento dopo l'applicazione del massimale, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti, a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria:

1. le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
2. i cambi di fornitore;

le sopradette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti NON possono prevedere aumenti dell'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. Viceversa, eventuali importi inferiori rispetto al progetto originario, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

19.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente e al GAL Valle Brembana 2020, un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

1) relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
2) aggiornamento della relazione descrittiva degli interventi richiesti a finanziamento che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale a firma del medico veterinario aziendale;
3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato 5** delle presenti disposizioni attuative, firmato digitalmente dal beneficiario;
4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'AFCP verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. L'esito della verifica viene comunicato al beneficiario tramite PEC, nei 45 gg successivi alla presentazione della domanda di autorizzazione.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

19.3 Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente, la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 13.2, 13.3 e 13.4, corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente paragrafo 13.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
4. tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.
5. nuovo titolo abilitativo, se del caso.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte delle Amministrazioni competenti si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante per ciascuna domanda di contributo.
La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.
La validazione della domanda di variante comporta l'annullamento definitivo della domanda iniziale.

19.4 Istruttoria della domanda di variante

L'AFCP, istruisce la domanda di variante entro 60 giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.
La variante è autorizzata a condizione che:

1) sia completa degli aggiornamenti della documentazione di cui al paragrafo 13.5;
2) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto approvato;

3) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
4) il cambio della sede dell'investimento non determini una variazione dell'area territoriale di cui al paragrafo 5, attribuita nella fase istruttoria;
5) non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
6) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento dopo l'applicazione dei massimali e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 15; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

L'AFCP, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al GAL Valle Brembana 2020, per l'aggiornamento dell'atto di concessione.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le seguenti disposizioni sono di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) e sono qui riportate solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie, approvato da OPR ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR al seguente indirizzo

https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR all'indirizzo sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

20. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

1) anticipo;
2) saldo.

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti per territorio sono le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OO.DD., controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente. Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo

ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo occorre fare riferimento al Paragrafo 27 "Decadenza dal contributo".

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link:

https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti

20.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'**anticipo il beneficiario privato** deve allegare la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 23 (fideiussioni).

I beneficiari, sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

20.2 Erogazione del saldo

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro **60 giorni** continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 17 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al **novantesimo giorno** implica una decurtazione pari al **3%** del contributo complessivo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo **90 giorni** non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali. **Contestualmente alla presentazione della domanda di saldo il beneficiario è tenuto ad aggiornare il Fascicolo Aziendale con gli interventi realizzati.**

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1) relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
2) relazione descrittiva e planimetrie, a firma di un tecnico progettista iscritto a un ordine/collegio professionale, dello stato di tutte le strutture di allevamento presenti nel sito produttivo dopo l'intervento oggetto di contributo, con l'indicazione della potenzialità e del numero medio di capi presenti;
3) report di stampa della Checklist benessere emessa dall'applicativo ClassyFarm, che rappresenti la
situazione dell'azienda a intervento eseguito;
4) Fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link: https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale. Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file.zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della data di approvazione del provvedimento di concessione, devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio "PSP 2023-2027 - Intervento SRD02, anno campagna 202…"). Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD02". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.
5) documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
6) computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma digitale del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al

prezzario utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria T.A., con i prezzi unitari abbattuti come indicato al paragrafo 13.5, lett.c);

7) copia delle tavole progettuali definitive firmate digitalmente, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico e termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
8) dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
9) dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
10) dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
11) dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice, comprese le verifiche di funzionalità dell'impianto stesso;
12) documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori come indicato ai precedenti paragrafi 6.5 e 17.

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscal e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta e/o delle garanzie pubbliche di cui al Par. 10;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera del 25% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, a quest'ultimo si applica la riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e ammissibile. La riduzione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

a) la conformità dell'investimento rendicontato con quanto ammesso con la domanda iniziale e che sia conseguentemente aggiornato il Fascicolo Aziendale;
b) che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al par. 6.5;
c) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatti salvi casi particolari come economie e sconti;
d) che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati;
e) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 27 accertabili al momento dell'istruttoria del saldo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di cui al paragrafo 4;
f) che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
g) la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 20.2; nel caso in cui il beneficiario non abbia ottenuto dal Comune la dichiarazione di regolarità della documentazione presentata (indicata al punto 10 del sopracitato paragrafo), la richiesta deve essere inoltrata al Comune da parte dell'OD. Nel caso in cui il Comune non risponda, vale il silenzio assenso decorso il termine previsto dalla L. 241/90;
h) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili come stabilito al paragrafo 10, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 20.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

22. CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR. I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono quanto previsto dal paragrafo 4, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi. Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento. Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 27;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

23. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR, al seguente link

https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/garanzie-fideiussioni

è richiesta nei seguenti casi:

a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.
La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.
L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o quanto stabilito da OPR al precedente punto b).

24. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'OD trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande finanziate, a seguito dell'approvazione del decreto di cui al paragrafo 15. L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (prodotti fitosanitari D.P.R. n. 290/01, D.Lgs.150/201, e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021 - n. XI-5836 - Linee guida attuazione in Lombardia Piano di azione nazionale uso sostenibile prodotti fitosanitari "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D. Lgs. 17/2010) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le linee guida e documenti tecnici Inail per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali e delle macchine agricole).

Se previsti interventi di ristrutturazione, il beneficiario si impegna a adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368

del 29.05.2009. Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) e successive modifiche e integrazioni. In occasione della richiesta di pagamento del saldo, l'OD verifica se i richiedenti siano già stati oggetto di controllo da parte di ATS e invia a quest'ultima l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non sono stati oggetto di controllo.

L'ATS trasmette all'OD l'esito dei sopralluoghi effettuati, se del caso a campione sulla base dei criteri di priorità, e/o l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non saranno controllati.

25. CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato, di cui al successivo paragrafo 28.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 27;

2) non veridicità delle dichiarazioni presentate;[17][18]

3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

Il mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 28, dalla lettera p) alla lettera s) comporta la decadenza
parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

26.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie di cui sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL Valle Brembana 2020, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL Valle Brembana 2020 o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

---

[17] Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

[18] Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dall'AFCP competente o da OPR.

27. IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
b) mantenere le condizioni di cui al punto 1 del paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera e);
c) mantenere le condizioni di cui al punto 2 del paragrafo 4 fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo;
d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi previsti dal programma di investimento (Piano aziendale).
   In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi
   incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
e) mantenere la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
   1) opere e impianti, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
   2) macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo.
   Si precisa che, se nel corso della durata degli impegni l'azienda si trovasse nella provata necessità di sostituire la macchina/attrezzatura per dimostrata usura, perdita di efficienza o costi di manutenzione antieconomici, dovrà obbligatoriamente provvedere a proprie spese alla sostituzione con una macchina/attrezzatura con le medesime caratteristiche di quella ammessa a finanziamento.
   Inoltre, dovrà essere trasmessa all'autorità competente una relazione redatta da un tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che riporti le motivazioni tecniche per la necessità di dismissione del macchinario e ne indichi le modalità di dismissione.
   Resta esclusa la possibilità di vendere la macchina/attrezzatura ad altre aziende agricole.
f) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate, rispettando le condizioni specificate al paragrafo 6.1 "Interventi ammissibili";
g) non superare il numero di capi allevati nella struttura oggetto di finanziamento indicato nel piano aziendale per tutta la durata degli impegni;
h) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

i) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;

j) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 21, lettera c);

k) presentare la domanda di anticipo del contributo entro il termine indicato nel paragrafo 21.1, con l'esclusione dei casi indicati;

l) presentare la domanda di saldo del contributo entro il 90° giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.1 o 20.2;

m) non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 10;

n) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20.1 (erogazione dell'anticipo) nei termini stabiliti, anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;

o) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti, anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;

p) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3;

q) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 24;

r) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 21.1 o 21.2. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;

s) realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi alle Categorie di intervento della tabella 3, presenti nel paragrafo 11 "Criteri di Valutazione".

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 6 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali
riconosciute di cui al paragrafo 28.

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

28. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 116/2021, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questo previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trova applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
2) ritardo nella realizzazione degli interventi;
3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
5) proroga ulteriore rispetto all'unica proroga prevista per la realizzazione dell'intervento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR o OD) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

28.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e, entro 15 giorni dalla richiesta, autorizza/non autorizza il beneficiario a presentare la domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato per conoscenza al GAL Valle Brembana 2020 e a OPR.

Il beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta in Sis.Co. domanda autorizzata di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 14. e ne comunica l'esito al GAL Valle Brembana 2020. Il GAL Valle Brembana 2020, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP competente e a OPR.

28.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC a OPR e all'OD competente, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL Valle Brembana 2020 e all'OD competente.
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.
Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'AdGr o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'AdGr o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.
Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato
2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

29.1 Richiesta di rettifica della domanda di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 14.2, all'AFCP competente e al GAL Valle Brembana 2020, un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Valle Brembana 2020.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 19.2, 19.3.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Valle Brembana 2020, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

29.2 Richiesta di rettifica della domanda di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando

evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

30. CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO

30.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

30.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.
La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario, comunicando l'esito al subentrante, al cedente, all'Organismo Pagatore Regionale e al GAL Valle Brembana 2020.
Il soggetto subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 13.2 a 13.5.
L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 14.
Nel caso del cambio del soggetto beneficiario, l'esito della valutazione può comportare:

- istruttoria negativa;
- istruttoria positiva con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- istruttoria positiva senza alcuna variazione.

Il GAL Valle Brembana 2020, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.
Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

30.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'AFCP valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR e al GAL Valle Brembana 2020.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

31. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL Valle Brembana 2020, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL Valle Brembana 2020 tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute,

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

O.20. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole;
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi di mitigazione e adattamento al clima nelle zone rurali

R.39. Numero di imprese rurali, comprese quelle della bioeconomia, sviluppate con il sostegno della PAC

Inoltre, dovranno essere raggiunti anche gli indicatori di risultato previsti dalla SSL:

Numero di giovani agricoltori finanziati

32.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co.2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

33.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro **60 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in

via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

34. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale (OPR), mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando di cui all'Allegato 7.

36. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co	12/10/2026
Chiusura presentazione domande	29/01/2027 entro e non oltre le ore 16:00:00
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	120 giorni dalla chiusura del periodo di presentazione delle domande
Approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro 20 giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria

Conclusione progetto	Entro 12 mesi successivi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo

37. ALLEGATI

ALLEGATO 1 – AZIONE D: BENESSERE ANIMALE

ALLEGATO 2 – AZIONE D: BIOSICUREZZA

ALLEGATO 3 – PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

ALLEGATO 4 – AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO

ALLEGATO 5 – QUADRO DI RAFFRONTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

ALLEGATO 6 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

ALLEGATO 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ALLEGATO 8 – TABELLA PUNTEGGI E AUTOVALUTAZIONE

ALLEGATO 1 – AZIONE D: BENESSERE ANIMALE

Elenco **esemplificativo ma non esaustivo** degli interventi ammissibili che determinano un diretto miglioramento del benessere animale:

BOVINE IN LATTAZIONE/ASCIUTTA

- Superficie disponibile per il decubito pari o superiore a 7 m2 o numero di cuccette utilizzabili superiori al 10% rispetto al numero totale di animali
- Realizzazione di infermeria e/o box parto in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m2/capo)
- Installazione di vasca per l'abbeverata con sistema di riscaldamento dell'acqua
- Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato
- Realizzazione nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento di pavimento pieno o fessurato, idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano i capi
- Installazione di robot di foraggiamento/alimentazione
- Installazione di robot di mungitura
- Installazione di robot spingiforaggio
- Installazione robot aspira liquame/pulisci corsia (connessi al controllo della CO2 e NH3):
- Installazione di spazzola pulitrice per bovini
- Installazione di sistemi per la distribuzione di paglia in cuccetta

MANZE

- Superficie disponibile per il decubito pari o superiore a 4 m2 o numero di cuccette utilizzabili superiori al 10% rispetto al numero totale di animali
- Realizzazione di infermeria in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m2/capo)
- Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato

VITELLI

- Realizzazione di infermeria in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. es. più di 2-3 m2/capo)
- Sistema automatico di alimentazione, es: lupa
- Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento pieno con lettiera permanente
- Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato
- Vitelli in box singolo (fino a 8 settimane): spazio disponibile superiore almeno del 10% rispetto al limite di legge (indicativamente 130 x 80 cm per un vitello di 6-8 settimane)

• Vitelli in box collettivi: presenza di almeno due punti di abbeverata per box

• Vitelli in box collettivi: spazio disponibile superiore almeno al 10% rispetto al limite di legge:

o < 150 kg peso vivo: 1,5 m2/capo

o da 150 kg a 220 kg p.v.: 1,7 m2/capo

o > 220 kg p.v.: 1,8 m2/capo

BOVINI DA CARNE

• Realizzazione di idoneo sistema di ventilazione naturale/miglioramento del microclima di stalla (es: ventilazione, effetto camino)

• Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato

• Realizzazione di spazi esterni per i capi con una superficie pari o superiore al 40% della superficie coperta di stabulazione

• Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento pieno con lettiera permanente

• Installazione di vasca per l'abbeverata in sostituzione di abbeveratoi a tazza

• Installazione di robot di foraggiamento/alimentazione

• Realizzazione di infermeria e/o box parto in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m2/capo)

• Installazione di un sistema automatico di alimentazione per vitelli (es. lupa)

SUINI DA INGRASSO

• Realizzazione di adeguati spazi esterni; tale superficie non deve determinare un aumento del numero dei capi allevati

• Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento parzialmente fessurato e/o pieno con lettiera permanente

• Realizzazione di box specifico e identificato a infermeria/isolamento animali aggressivi, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio

• Installazione di impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo

• Installazione sistema automatico per la distribuzione della lettiera e/o dell'alimento

• Installazione di un numero minimo di 2 abbeveratoi per box o comunque 1 ogni 15 animali oppure installazione abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso

• Realizzazione di box di allevamento con superficie utile di allevamento per capo di:

Categoria di peso	Libertà di movimento
0-10 Kg	>0,17 mq
10-20 Kg	>0,27 mq
20-30 Kg	>0,35 mq
30-50 Kg	>0,50 mq
50-85 Kg	>0,71 mq

85-110 Kg	>0,84 mq
> 110 Kg	>1,10 mq

- Installazione di truogoli che permettano uno spazio alla mangiatoia per capo di:

Categoria di peso	Fronte mangiatoia ottimale
0-10 Kg	> 15 cm
10-20 Kg	> 20 cm
20-30 Kg	> 23 cm
30-50 Kg	> 27 cm
50-85 Kg	> 33 cm
85-110 Kg	> 36 cm
> 110 Kg	> 42 cm

- Installazione impianto di illuminazione da 40 lux o superiore

SUINI DA RIPRODUZIONE

• Realizzazione di un locale specifico e identificato a infermeria/isolamento animali aggressivi, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio

• Eliminazione delle gabbie nella fase di fecondazione delle scrofe e/o delle gabbie parto a favore dei box multipli e box parto

• Installazione di impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo

• Installazione, nel caso di alimentazione razionata, di un truogolo con dimensione minima di 50 cm con più punti di accesso, oppure, nel caso di alimentazione ad libitum presenza di più punti di distribuzione o almeno 1 ogni 10 suini

• Installazione sistema automatico per la distribuzione della lettiera

• Installazione di un numero minimo di 2 abbeveratoi per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso

• Realizzazione di un'area piena sufficiente o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino) e idonea fonte di calore (es. lampade a infrarossi, pavimento riscaldato) per i suinetti fino a 10 settimane

GALLINE OVAIOLE

• Eliminazione delle gabbie arricchite a favore di un sistema di allevamento alternativo in voliera o all'aperto

• Impiego di un sistema alternativo di allevamento con densità pari o inferiore a 8 galline ovaiole per m^2 di zona utilizzabile

• Installazione di un impianto di ventilazione meccanico (tunnel) e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento con centraline per il monitoraggio automatico dei principali parametri ambientali nell'arco delle 24 ore

• Installazione di una centralina automatizzata al fine di garantire un programma di luce e periodo di penombra adeguati

• Realizzazione di spazi all'aperto aventi una densità massima che non superi mai le 2.500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m^2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m^2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m^2 per gallina

• Realizzazione, nei sistemi alternativi, di una superficie di lettiera superiore a 500 cm^2/ovaiola, che occupi almeno metà della superficie al suolo

POLLI DA CARNE

• Realizzazione di strutture con densità di allevamento pari o inferiore a 33 kg di p.v./m2

• Realizzazione di strutture con densità di allevamento compresa tra 33 e 39 kg di p.v./m2

• Installazione di impianti di ventilazione meccanica e sistemi di raffrescamento e riscaldamento

• Installazione di una centralina automatizzata che permetta di realizzare un programma di luce adeguato e avente un sistema di dimmeraggio della luce

• Installazione di un sistema di distribuzione automatica del cibo con misurazione e registrazione automatica

ALLEGATO 2 – AZIONE D: BIOSICUREZZA

Interventi ammissibili relativi la biosicurezza:

1. Installazione di una recinzione fissa, in rete metallica, interrata di almeno 30 cm e con un'altezza minima fuori terra di 150 cm.

In alternativa all'interramento della rete, è possibile realizzare un muretto o utilizzare manufatti prefabbricati purché vengano interrati per almeno 30 cm. La rete posizionata al di sopra deve essere ben ancorata, affogata nel cemento o fissata adeguatamente tramite ganci. Deve comunque essere sempre garantita l'altezza minima fuori terra della recinzione di almeno 150 cm, muretto compreso.

La rete inoltre deve essere robusta, realizzata in ferro zincato o plastificato, almeno a doppia torsione e con filo di cimosa spesso (bordatura). Possono fungere da barriera anche eventuali muri perimetrali di edifici di stabulazione/stoccaggio già esistenti purché privi di varchi; in tal caso, la recinzione dovrà essere realizzata collegandola agli stessi a completamento della perimetrazione.

I pali di sostegno devono avere un intervallo non superiore a 250 cm.

Sono ammissibili anche le spese per la realizzazione di idoneo cancello atto a evitare l'intrusione di animali selvatici, se realizzato contemporaneamente alle opere di recinzione.

2. Realizzazione di una zona filtro, anche con idoneo modulo prefabbricato coibentato, per permettere una netta separazione tra zona sporca e zona pulita, legata al passaggio di persone, con distinte porte di accesso e uscita e obbligatoriamente dotato di panca danese a due o tre zone.

3. Installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi e realizzazione di sottostante piazzola.

L'impianto dovrà prevedere sistemi automatici azionati da apposite fotocellule e temporizzatore per la disinfezione tramite ugelli che spruzzano ad alta pressione la soluzione disinfettante nei punti obbligati di passaggio dei camion e dei veicoli, sia in ingresso che in uscita dall'area di allevamento.

L'impianto di disinfezione dovrà essere installato su superficie continua resistente alla corrosione dei disinfettanti e lavabile ovvero con fondo impermeabile in calcestruzzo, al fine di garantire una più efficace pulizia. La superficie, inoltre, deve essere dotata di sistema per la raccolta dei reflui derivanti dai liquidi di lavaggio, dal materiale organico e dai disinfettanti utilizzati.

La piazzola di disinfezione può essere ammessa a finanziamento solo qualora venga realizzata e messa in opera contestualmente all'impianto di disinfezione soprastante.

4. Installazione di cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti e invogli fetali, possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

ALLEGATO 3 – PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

INDICE

1. Il PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE
3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE
4. IL MERCATO IN CUI OPERARE
5. L'ASSISTENZA TECNICA

1. Il PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere la situazione iniziale dei capitali aziendali dell'impresa agricola, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, con l'indicazione della categoria catastale, dotazioni, ecc.

Le colture praticate – metodi, pratiche, caratteristiche, ecc.

Gli allevamenti (se presenti) – specie, tecniche, ecc.

La trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, ecc.

La diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, ecc.

2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE

Gli interventi proposti devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti.

Obiettivi – approfondire gli obiettivi strategici che l'azienda intende perseguire, gli investimenti che intende realizzare, ecc.

Tempi di realizzazione – per ogni obiettivo specificare i tempi di realizzazione previsti.

Tappe intermedie – specificare eventuali tappe intermedie utili al raggiungimento degli obiettivi.

Risultati attesi – descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Eventuale ricorso ad altre misure del PSR o agevolazioni.

3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo gli interventi, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo.

4. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.
Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:
descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune);
descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

5. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

ALLEGATO 4 – AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO

Alla Regione Lombardia

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115 – Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027
"Intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per il benessere animale".
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Provincia _____ il ___/___/_____ e residente nel Comune di _____ Provincia _____ in via _____, Codice fiscale _____, in qualità di proprietario/comproprietario dei terreni/fabbricati accatastati al NCT del Comune di _____:

Sezione ___, Foglio ____, Particella _____, Subalterno ____,
Sezione ___, Foglio ____, Particella _____, Subalterno ____,
Sezione ___, Foglio ____, Particella _____, Subalterno ____,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di **autorizzare** l'impresa/società _____ _____, con sede a _____Provincia _____ via _____,

Codice fiscale/Partita IVA: _____ ad eseguire gli interventi previsti nella domanda di finanziamento n. _____ del PSP 2023-2027 - "Intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per il benessere animale"

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo Firma del dichiarante

ALLEGATO 5 – QUADRO DI RAFFRONTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	**Descrizione intervento**	**Importo ammesso a finanziamento**	**Importo variante concesso**	**Note**
Totale				
Totale finanziato				
Totale contributo Finanziato				

Data e luogo

Firma del dichiarante

ALLEGATO 6 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto *"Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027"*, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;

b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;

c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;

d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).
RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del premio calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).
GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).
PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).
PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).
RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.
SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).
RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).
REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.
Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli "Impegni" delle presenti disposizioni attuative.
Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il

beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro;

c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, "*Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)*".

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità** - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- **Entità** - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- **Durata** - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, si quantificherà il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procederà al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata. Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Per l'intervento SRD02 gli impegni non sono stati raggruppati in "gruppi di impegni" per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.
Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3%
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5%
uguale o superiore a 4	7%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nella casistica "inferiore a 1-3") dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

RIPETIZIONE DELL'INADEMPIENZA E INADEMPIENZE GRAVI

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto. Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia

di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Nella tabella sotto riportata sono riportati gli impegni che determinano decadenza parziale per l'intervento SRD02.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) **Media (3)** **Alta (5)**	**Bassa (1)** **Media (3)** **Alta (5)**	**Bassa (1)** **Media (3)** **Alta (5)**		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (*)	**(1)** informazioni incomplete **(3)** informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni e/o realizzare le azioni di informazione, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR (*), entro 20 giorni dall' accertamento dell' inadempienza	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (**)	**(1)**	**(1)**	**(1)**		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.
3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	**(5)**	**(3)**	**(5)**		Intervento
4	Realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi alla tabella 3, del paragrafo 11 delle disposizioni attuative.	**(1)** Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi **(3)** Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale di 10 punti compresi **(5)** Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio maggiore di 10 punti.	**(1)** Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi **(3)** Mancata realizzazione degli interventi che determinano un punteggio superiore a 7	Segue la gravità		Intervento N.B. Qualora la mancata realizzazione degli interventi determini il mancato raggiungimento degli obiettivi che incidono sull'ammissione a finanziamento della domanda, la domanda decade.

Finanziato dall'Unione europea

PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI

Regione Lombardia

ALLEGATO 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. **Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. **Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo Rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del	Dati personali comuni: anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	

3. **Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. **Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. **Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati

quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

6. **Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. **Tempi di conservazione.**

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. **I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. **Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. **Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. **Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Finanziato dall'Unione europea

PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI

Regione Lombardia

ALLEGATO 8 – TABELLA PUNTEGGI E AUTOVALUTAZIONE

Tabella 1

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
1. Caratteristiche territoriali	5
2. Caratteristiche del soggetto richiedente	20
3. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali	10
4. Principi di selezione relativi al collegamento con altri interventi della SSL o PSP	5
5. Caratteristiche aziendali (produzione standard)	20
6. Dimensione economica dell'investimento (rapporto investimento/PS)	10
7. Principi di selezione connessi ai comparti produttivi	25
8. Interventi che comportano un vantaggio climatico e/o ambientale	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

Tabella 2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
1. Caratteristiche territoriali		5	
1	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, monumento naturale) o aree natura 2000	5	
2	Azienda localizzata in altre aree	3	

Tabella 3

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
2. Caratteristiche del soggetto richiedente		20	
1 non cumulabile con 2,3 e 4	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del	20	

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
	sostegno dell'Intervento SRE01[19] del PSP 2023-2027 o ha beneficiato dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2022 ammessi a finanziamento con il III e IV periodo del 4° bando		
2 non cumulabile con 1,3 e 4	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile[20]	**15**	
3 non cumulabile con 1,2 e 4	Azienda non finanziata dal GAL nella programmazione 2014 - 2022	**10**	
4 non cumulabile con 1,2 e 3	Cooperativa	**5**	

Tabella 4

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
3. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali		**10**	
1	Azienda aderente al sistema Denominazione d'Origine Protetta (DOP)	**5**	
2	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici con almeno il 30% della SAU biologica e/o in conversione oppure con la specie zootecnica interessata all'intervento prevalente biologica e/o in conversione	**5**	
3	Azienda biologica aderente all'indicazione "Prodotto di Montagna" di Regione Lombardia	**10**	

[19] Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Intervento SRE01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Intervento SRE01 della Regione Lombardia.

[20] La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari di sesso femminile.

Tabella 5

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
4. Principi di selezione relativi al collegamento con altri interventi della SSL o PSP		**5**	
1	Intervento connesso ad altri interventi finanziati nell'ambito della SSL 2023 - 2027 (SRG07, SRD04, SRD01 regionale…) o PSL 2014 - 2022[21]	**5**	

Tabella 6

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
5. Caratteristiche aziendali (produzione standard)		**20**	
1	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 12.000,00 €	20	
2	Aziende con Produzione standard superiore a 12.000,00 €	**18**	

Tabella 7

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
6. Dimensione economica dell'investimento (rapporto investimento/PS)		**10**	
1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3	**10**	
2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale compreso tra 3 e 5	**5**	
3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore o uguale a 5	**1**	

Tabella 8

[21] Per interventi riferiti alla programmazione 2014 – 2022 allegare il verbale di istruttoria alla rendicontazione. Per interventi riferiti alla programmazione 2023 – 2027 inserire atto di finanziamento.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
7. Principi di selezione connessi ai comparti produttivi		**25**	
1	Bovini da latte	**25**	
2	Ovicaprini da latte	**25**	
3a	Avicoli	**10**	
3b	Galline ovaiole, priorità per le operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie	**15**	
4	Altri	**5**	

Tabella 9

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
8. Interventi che comportano un vantaggio climatico e/o ambientale (vedi allegato)		**5**	
1	Interventi che comportano un vantaggio climatico e/o ambientale	**5**	
2	Interventi che non comportano un vantaggio climatico e/o ambientale	**0**	